

Comune di Barletta

Provincia di Barletta – Andria - Trani

**Regolamento per la disciplina del
Tributo sui Rifiuti e sui Servizi
(TARES)**

**Adottato con
delibera di Consiglio
Comunale n.35 del
22/11/2013**

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Istituzione del tributo</i>	Pag. 3
Art. 3 -	<i>Componenti del tributo</i>	Pag. 3
Art. 4 -	<i>Presupposto</i>	Pag. 3
Art. 5 -	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 3
Art. 6 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	Pag. 4
Art. 7 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	Pag. 4
Art. 8 -	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze non domestiche</i>	Pag. 5
Art. 9 -	<i>Tariffa del tributo</i>	Pag. 6
Art. 10 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	Pag. 6
Art. 11 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	Pag. 7
Art. 12 -	<i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i>	Pag. 7
Art. 13 -	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>	Pag. 7
Art. 14 -	<i>Piano finanziario</i>	Pag. 8
Art. 15 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	Pag. 9
Art. 16 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	Pag. 9
Art. 17 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	Pag. 10
Art. 18 -	<i>Zone non servite</i>	Pag. 10
Art. 19 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	Pag. 10
Art. 20 -	<i>Riduzioni per utenze domestiche</i>	Pag. 11
Art. 21 -	<i>Ulteriori Riduzioni per le utenze domestiche</i>	Pag. 11
Art. 22 -	<i>Ulteriori esenzioni</i>	Pag. 14
Art. 23 -	<i>Tributo giornaliero</i>	Pag. 14
Art. 24 -	<i>Componente servizi del tributo: la maggiorazione</i>	Pag. 15
Art. 25 -	<i>Tributo provinciale</i>	Pag. 15
Art. 26 -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	Pag. 15
Art. 27 -	<i>Riscossione</i>	Pag. 16
Art. 28 -	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	Pag. 17
Art. 29 -	<i>Importi minimi</i>	Pag. 17
Art. 30 -	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 17
Art. 31 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	Pag. 18
Art. 32 -	<i>Accertamento con adesione</i>	Pag. 18
Art. 33 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 19
Art. 34 -	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 19
Art. 35 -	<i>Trattamento dati personali</i>	Pag. 19
Art. 36 -	<i>Norma di rinvio</i>	Pag. 19
Art. 37 -	<i>Norme transitorie e finali</i>	Pag. 19
All. 1	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	Pag. 20

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Barletta, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel Comune di Barletta è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158;
3. **Solo per l'anno d'imposta 2013, la tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nell'art. 5 del D.L. 102/2013.**

Art. 3
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 25 del presente regolamento.

Art. 4
PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 6.

Art. 5
SOGGETTI PASSIVI

3. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione;
 - **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniquale volta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
6. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - **Utenze domestiche**
 - aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

➤ **Utenze non domestiche**

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

Art. 8

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi:	10%
lavanderie a secco e tintorie non industriali	15%
carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommisti:	20%
cantine vinicole, attività florovivaistiche:	15%
tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici:	15%

falegnamerie:	20%
allestimento impianti pubblicitari ed insegne luminose, lavorazione di materie plastiche e vetroresine:	10%
laboratori di elettrotecnica, laboratori per riparazione di radio, televisori e altri elettrodomestici, laboratori di idraulici e termoidraulici, imbianchini:	10%
laboratori artigianali del settore tessile:	10%
laboratori artigianali per la produzione di scarpe, tomaie, pellami e simili:	15%
distributori di carburanti:	15%
macellerie:	15%
attività ricettivo-alberghiere e simili:	15%
rosticcerie:	10%
pasticcerie:	15%
supermercati, ipermercati e grandi magazzini:	15%

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 26 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9 TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 10 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Ta.r.s.u.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore

a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento, il lavaggio delle strade pubbliche e i costi relativi ai rifiuti esterni.
4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.
6. **Solo per l'anno d'imposta 2013, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 5 del D.L. 102/2013, i costi del servizio sono definiti sulla base del seguente Piano finanziario semplificato redatto dal Servizio Tributi sulla base dei costi realmente sostenuti sostenuti nel corso del 2013, il costo di conferimento in discarica, il costo per la tassa di conferimento in discarica, l'importo previsionale delle agevolazioni, i costi comuni per la riscossione e la gestione dei tributi, è di € 14.323.258,51 a cui va dedotta la TARES che sarà corrisposta dal Ministero della Pubblica Istruzione per le scuole pari ad € 76.041,00.**

COSTI PER L'ESERCIZIO 2013		
Capitolo	Descrizione	Importi
5801938	Canone Servizio raccolta RSU	€ 9.352.000,00
5181954	Canone pulizia Cimitero	€ 150.998,00
5451960	Canone pulizia Piazzali aree pubbliche e Mercati	€ 139.545,00
4391943	Piano pulizia Periferia Cittadina	€ 138.766,00
5621937	Pulizia caditoie comunali	€ 172.067,00
5801493	Pulizia Straordinaria Periferie	€ 15.000,00
5830406	Costo Conferimento in discarica	€ 2.380.000,00
5830404	Imposta deposito rifiuti in discarica	€ 630.000,00
5801939	Spese Gestione Consorzio Bacino BA/1	€ 28.000,00
150011	AGEVOLAZIONI CONCESSE DAL COMUNE	€ 400.655,81
150011	RIDUZIONI PREVISTE PER LEGGE	€ 385.709,70
	COSTI COMUNI AMMINISTRATIVI	€ 530.517,00
	COSTO TOTALE	€ 14.323.258,51
	Costo coperto dal pagamento TARES MIUR	€ 76.041,00
	Costo totale da coprire con Entrata TARES	€ 14.247.217,51

Art. 13
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
8. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
9. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
10. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
11. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
12. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

13. Per l'anno d'imposta 2013, in forza delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. 102/2013, si assumono a riferimento per la determinazione della tariffa i seguenti elementi, già stabiliti dall'art. 65 del D.Lgs.vo 507/93:

UTENZE DOMESTICHE

Dovendo derogare al metodo normalizzato, con riferimento alle utenze domestiche la tariffa è determinata semplicemente suddividendo il costo riferibile alle utenze domestiche per la superficie tassata.

UTENZE NON DOMESTICHE

Con riferimento alle utenze non domestiche, al fine di commisurare la tariffa alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti da ciascuna categoria di utenza ed al fine di rispettare il dettato normativo che prevede l'utilizzo di parametri quantitativi e qualitativi, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività Kc stabiliti per legge e si è conservato l'accorpamento delle utenze 11 (Uffici, Agenzie, Studi Professionali) e 12 (Banche ed Istituti di credito) con conseguente utilizzo del medesimo Kc.

Art. 14 PIANO FINANZIARIO dal 2014

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.IIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Tuttavia, se per l'esercizio dell'attività vengono utilizzate più unità immobiliari con una diversa destinazione d'uso, la tariffa può essere applicata in base alle effettive destinazioni purché i locali siano distintamente accatastati e non comunicanti tra loro.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 180 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 26, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non si considerano ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 26. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene presuntivamente stabilito in un numero pari a un componente ogni 50 mq..
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a un componente ogni 50 mq., salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.26 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità

per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

- 6. Limitatamente all'anno d'imposta 2013, in forza delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. questo articolo non trova applicazione perché il numero degli occupanti dell'immobile è ininfluenza sulla quantificazione della tariffa, salvo per quanto riguarda l'applicazione della riduzione "unico occupante di cui al successivo art. 20" .**

Art. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26.
3. La cessazione dà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28.

Art. 18

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:
 - a. 60 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 3.000 metri lineari;
 - b. 80% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 3.000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 26 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 19

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

Art. 20
RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - abitazioni con unico occupante: riduzione del 20%;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 20%;
 - locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 20%;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
 - fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 30%.
2. Ad eccezione della riduzione prevista per le abitazioni dei residenti nel Comune di Barletta con nucleo familiare composta da un unico occupante attuata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche, le altre riduzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. Le riduzioni di cui ai capoversi precedenti non sono cumulabili con altre riduzioni e/o agevolazioni.

Art. 21
ULTERIORI RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. E' prevista una riduzione pari al 80% nell'ipotesi in cui del nucleo familiare faccia parte:
 - una persona, non ricoverata in istituto con retta parzialmente o totalmente a carico di ente pubblico, portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero invalido civile ai sensi degli artt.12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n.118, con percentuale pari o superiore al 74%, ovvero invalido con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n.18, ovvero minore con diritto all'indennità di frequenza ai sensi della legge 11 ottobre 1990, n. 289, ovvero sordomuto ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.381, ovvero cieco assoluto o con residuo visivo non superiore a un ventesimo a entrambi gli occhi ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.382, purché gli interessati siano in possesso, salvo quanto previsto dall'art.94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.289, per le persone con sindrome di Down, di verbale sanitario, rilasciato dalle competenti commissioni, in corso di validità alla data di scadenza dell'agevolazione, ovvero siano stati riconosciuti tali dal Giudice del Lavoro con sentenza passata in giudicato e che conservi la sua efficacia alla data di scadenza dell'agevolazione. L'agevolazione sarà accordata a condizione che il verbale sanitario ovvero la sentenza presentati non siano stati sostituiti da verbali ovvero sentenze successivi, emessi a seguito di revisione ovvero di istanza di aggravamento.
 - Titolari di pensione o assegno sociale;
 - Figli minori di anni 18 in numero non inferiore a 3;

La suddetta agevolazione spetta a condizione che:

- nessuno dei componenti il nucleo familiare posseda beni immobili in una percentuale superiore al 49% con esclusione dei terreni agricoli con reddito annuo complessivo rivalutato inferiore ad € 200,00;

- il reddito familiare complessivo conseguito nel corso dell'anno precedente e dato dalla somma dei redditi percepiti da ciascun componente il nucleo familiare compresi i redditi derivanti da pensioni sociali ed assegni sociali, non superi le seguenti soglie:
 - unico componente : € 12.000,00;
 - due componenti: € 15.000,00;
 - con incremento di € 1.500,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare.

OPPURE

- nessuno dei componenti il nucleo familiare possedga beni immobili in una percentuale superiore al 49% ad esclusione di:
 - abitazione principale e relative pertinenze così come definite ai fini dell'applicazione dell'IMU;
 - terreni agricoli con reddito annuo complessivo rivalutato inferiore ad € 200,00;
- il reddito familiare complessivo, dato dalla somma dei redditi percepiti da ciascun componente il nucleo familiare compresi i redditi derivanti da pensioni sociali ed assegni sociali, non superi le seguenti soglie:
 - unico componente : € 9.000,00;
 - due componenti: € 12.000,00;
 - con incremento di € 1.500,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare.

2. E' prevista una riduzione pari al 80% nell'ipotesi in cui del nucleo familiare facciano parte:

- Due o più soggetti, non ricoverati in istituto con retta parzialmente o totalmente a carico di ente pubblico, portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero invalidi civili ai sensi degli artt.12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n.118, con percentuale pari o superiore al 74%, ovvero invalidi con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n.18, ovvero minore con diritto all'indennità di frequenza ai sensi della legge 11 ottobre 1990, n. 289, ovvero sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.381, ovvero cieco assoluto o con residuo visivo non superiore a un ventesimo a entrambi gli occhi ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.382, purché gli interessati siano in possesso, salvo quanto previsto dall'art.94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.289, per le persone con sindrome di Down, di verbale sanitario, rilasciato dalle competenti commissioni, in corso di validità alla data di scadenza dell'agevolazione, ovvero siano stati riconosciuti tali dal Giudice del Lavoro con sentenza passata in giudicato e che conservi la sua efficacia alla data di scadenza dell'agevolazione. L'agevolazione sarà accordata a condizione che il verbale sanitario ovvero la sentenza presentati non siano stati sostituiti da verbali ovvero sentenze successivi, emessi a seguito di revisione ovvero di istanza di aggravamento.

La suddetta agevolazione spetta a condizione che:

- nessuno dei componenti il nucleo familiare possedga beni immobili in una percentuale superiore al 49% con esclusione dei terreni agricoli con reddito annuo complessivo rivalutato inferiore ad € 200,00;
- il reddito familiare complessivo conseguito nel corso dell'anno precedente e dato dalla somma dei redditi percepiti da ciascun componente il nucleo familiare compresi i redditi derivanti da pensioni sociali ed assegni sociali, non superi le seguenti soglie:
 - due componenti: € 35.000,00;
 - con incremento di € 1.500,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare.

Oppure:

- nessuno dei componenti il nucleo familiare posseda beni immobili in una percentuale superiore al 49% ad esclusione di:
 - abitazione principale e relative pertinenze;
 - terreni agricoli con reddito annuo complessivo rivalutato inferiore ad € 200,00;
- il reddito familiare complessivo, dato dalla somma dei redditi percepiti da ciascun componente il nucleo familiare compresi i redditi derivanti da pensioni sociali ed assegni sociali, non superi le seguenti soglie:
 - due componenti: € 28.000,00;
 - con incremento di € 1.500,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare.

3. E' prevista una riduzione dell'80% nell'ipotesi di presenza combinata della condizioni di cui al punto 2 con la presenza di figli minori di anni 18 non inferiore a 3.

Le suddette riduzioni sono applicate a condizione che il contribuente interessato, nella denuncia originaria o nell'istanza di agevolazione, indichi espressamente la ricorrenza dei suddetti presupposti allegando un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/00 attestante il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni essenziali per accedere al trattamento agevolativo.

Il Servizio Tributi, in collaborazione con le autorità competenti, provvederà a verificare quanto dichiarato e nel caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, il contribuente decadrà da ogni agevolazione e l'Ufficio provvederà a recuperare il tributo dovuto ed a denunciare il dichiarante all'Autorità Giudiziaria.

Per l'anno d'imposta 2013, le riduzioni tariffarie di cui ai punti 1 e 2, sono applicate sulla base di apposita istanza di agevolazione da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31/12/2013.

Per le annualità successive l'istanza dovrà essere presentata entro il 28/02 o contestualmente alla denuncia di iscrizione ed il contribuente è tenuto a denunciare, con apposita istanza, le variazioni (di reddito, di patrimonio, composizione del nucleo familiare ecc.) incidenti sul diritto all'agevolazione.

Le riduzioni di cui ai capoversi precedenti non sono cumulabili con altre riduzioni e/o agevolazioni.

3. A favore degli Istituti scolastici pubblici si applica una riduzione tariffaria pari al 50% della tariffa. La riduzione in oggetto viene applicata d'ufficio.

4. A favore degli immobili occupati da Forze dell'ordine (Carabinieri – Polizia di Stato - Guardia di Finanza), non destinati ad alloggio degli appartenenti al convitto, si applica una riduzione tariffaria pari al 40% (quaranta per cento) della tariffa ordinaria, solo nel caso in cui la superficie totale soggetta a tassazione è superiore a mq. 1.000 (mille).

La riduzione in oggetto, viene applicata a richiesta dell'Amministrazione interessata, previa presentazione di apposita istanza da cui si evince, in dettaglio, la destinazione d'uso delle superfici occupate e la loro relativa estensione (salvo i casi di segreto militare).

Per l'anno d'imposta 2013, la riduzione in oggetto è applicata sulla base di apposita istanza di agevolazione da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31/12/2013.

Per le annualità successive l'istanza dovrà essere presentata entro il 28/02.

Nel caso di presentazione oltre la data del il 28/02, l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione.

Art. 22
ULTERIORI ESENZIONI

Sono previste le seguenti esenzioni:

1. esenzione totale per i locali adibiti a sede principale ed esclusiva di organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n° 460 del 4 dicembre 1997. L'esenzione si applica a condizione che l'ONLUS dimostri di aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2, salvo i casi di cui all'art. 10, comma 8, dello stesso decreto. Il Servizio Tributi verifica annualmente la sussistenza del diritto all'agevolazione mediante controlli sistematici. Questionari, dati, informazioni e documenti potranno essere richiesti, per la conferma dell'esenzione;
2. esenzione totale, relativamente all'immobile adibito all'attività commerciale od artigianale e proporzionalmente al tempo di durata effettiva dei lavori, per gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone precluse al traffico, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, Legge n° 549/95).”

Art. 23
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 24.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 24
COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Alla maggiorazione si applicano le riduzioni tariffarie previste nel presente regolamento.
4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 25
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 24.

Art. 26
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax dalla data di spedizione certificata in caso di invio tramite PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, posta elettronica certificata (PEC);
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata (PEC) la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione e/o voltura entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso.

Art. 27 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante il modello di pagamento unificato F24 o il bollettino di conto corrente postale.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate, scadenti il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 31 maggio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
- 4. Per l'anno 2013 con la deliberazione n. 84 del 09/05/2013 il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, ha stabilito che le scadenze per il versamento della TARES sono le seguenti: 31/08/2013 – 31/10/2013 – 31/12/2013. Fino alla determinazione delle tariffe del tributo l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo dovuto nell'anno precedente a titolo di Tarsu. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, e per quelle iniziate nel corso dell'anno 2012 per le quali non è stata ancora effettuata l'iscrizione, l'importo delle corrispondenti rate è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla Tarsu applicate nell'anno precedente.**

Il versamento del conguaglio determinato sulla base delle tariffe TARES può essere effettuato in unica soluzione entro il 31/12/2013 o in alternativa in un numero di quattro rate mensili consecutive e senza interessi alle seguenti scadenze: 31/12/2013 – 31/01/2014 – 28/02/2014 – 31/03/2014.

Il Versamento della maggiorazione standard di cui all'art.24 dovrà essere effettuato entro il 16/12/2013.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art. 28

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 29

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale è inferiore ad € 12,00
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 30

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 31

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato *dal Funzionario Responsabile*, dando un preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato (F24).

Art. 32

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 33

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo dovuto a seguito di notifica dell'avviso di accertamento di cui all'art.27 c.5, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 34

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 35

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 36

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, nel DPR 27/04/1999, n. 158 e nella L. successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 37

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti,

necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche relative ai soggetti non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 30/11/2013. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dall'art. 16 del presente regolamento.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ALLEGATO 1

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Attività
01) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
02) Cinematografi e teatri.
03) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
04) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
05) Stabilimenti balneari.
06) Esposizioni, autosaloni.
07) Alberghi con ristorante.
08) Alberghi senza ristorante.
09) Case di cura e riposo.
10) Ospedali.
11) Uffici, agenzie, studi professionali.
12) Banche ed istituti di credito.
13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.
14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16) Banchi di mercato beni durevoli.
17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20) Attività industriali con capannoni di produzione.
21) Attività artigianali di produzione beni specifici.
22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
23) Mense, birrerie, amburgherie.
24) Bar, caffè, pasticceria.
25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
26) Plurilicenze alimentari e/o miste.
27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
28) Ipemercati di generi misti.
29) Banchi di mercato genere alimentari.
30) Discoteche, night club.

Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tassa si fa riferimento all'attività principale.